



COMUNE DI GENOVA

**REGOLAMENTO RECANTE MODALITA' E CRITERI PER
L'AMMISSIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E
ALTRE CATEGORIE DI ASSISTITI.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 28 aprile 1997

ART. 1 Soggetti aventi titolo

- 1) Sono ammessi a carico totale o parziale del Comune di Genova nelle strutture di ricovero, gli anziani ultrasessantenni residenti nel territorio comunale, le cui condizioni psico-fisiche risultino tali da non essere risolvibili con interventi alternativi e le cui condizioni economiche rientrino nei criteri del presente regolamento.
- 2) Sono pure ammessi quei soggetti infrasessantenni le cui condizioni psico-fisiche siano assimilabili a quelle degli anziani (stato di salute invalidante in forma permanente, impossibilità fisica a svolgere alcuna attività lavorativa), residenti nel Comune di Genova, in precarie condizioni di autosufficienza e/o per i quali si sia rilevata impossibile la soluzione domiciliare alternativa.
- 3) Il ricovero avviene a carico totale o parziale del Comune nel caso in cui l'interessato e gli eventuali coobbligati ai sensi dell'art.433 c.c. non siano in grado, sulla base della capacità economica valutata secondo i criteri degli articoli seguenti, di provvedere al pagamento della retta sociale effettiva praticata dall'istituto prescelto – fra quelli utilizzati dal Comune di Genova - .

ART. 2 Presentazione della domanda e della relativa documentazione:

La domanda per l'ammissione in strutture protette, redatta su apposito modulo e sottoscritta da parte dell'interessato, deve essere presentata al distretto sociale di appartenenza unitamente alla documentazione di cui in appresso.

Qualora il ricoverando versi in stato di incapacità accertata dal medico dell'Unità di Valutazione Geriatrica (U.V.G.), con l'eventuale supporto di apposita certificazione del Servizio di Salute Mentale, e risultante dall'apposita scheda Aged, la sottoscrizione dell'interessato in calce alla domanda viene sostituita da apposita attestazione del suddetto stato di incapacità da parte dell' Assistente Sociale competente.

In caso di impossibilità fisica alla sottoscrizione della domanda da parte dell'interessato, l'Assistente Sociale di cui sopra, attesta in calce alla domanda medesima di aver ricevuto la dichiarazione di volontà espressa dal ricoverando e sottoscrive tale attestazione.

La domanda va inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- a) Certificazione del Medico di base e/o ospedaliero redatta su apposito modulo comprovante le condizioni di salute, ove ritenuta necessaria dal medico dell'UVG;
- b) Certificato/i di pensione/i, o documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratore dipendente, copia mod. 201 e/o 740 o 730, ricevuta di affitto, fotocopia assegno di accompagnamento o altre indennità percepite;
- c) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
 - Il possesso o meno di beni mobili e immobili, eventualmente non risultanti al punto precedente;

- La presenza di familiari tenuti agli alimenti;
- d) Documentazione della situazione economica dei familiari tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art.433 del c.c., costituita, per ogni coobbligato, da:
- ultima busta paga
 - mod. 101 o 201 relativo all'anno in corso, riferito ai redditi dell'anno precedente
 - mod.740 o 730 relativo all'anno in corso, riferito ai redditi dell'anno precedente
 - tesserino di disoccupazione
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante particolari situazioni economiche non altrimenti documentabili nonchè per lavoratori autonomi, da copia dell'ultima denuncia dei redditi o, in caso di mancata presentazione da dichiarazione sostitutiva di atto notorio
 - e per i familiari maggiorenni a carico del coobbligato, non produttori di reddito, da certificato di iscrizione ad Istituto scolastico o Università, e/o da tesserino di disoccupazione
 - ricevute di affitto degli ultimi due mesi o mutuo bancario;
- e) nell'ipotesi di reddito prodotto all'estero dal cittadino italiano, la Civica Amministrazione provvederà alla valutazione della particolare situazione reddituale ai fini della determinazione del contributo di cui al successivo art.7 e dei successivi aggiornamenti, utilizzando ogni possibile criterio di accertamento del reddito stesso.

ART. 3 Elementi di valutazione

1) Le richieste di ammissione sono valutate sulla base dei seguenti elementi:

- Condizioni di salute: risultanti dall'apposita scheda Aged compilata da parte dell' Unità di Valutazione Geriatrica (UVG)
- Situazione familiare sociale: risultante dalla relazione dell'Assistente Sociale del Distretto Sociale.
- Situazione reddituale: concorrono alla valutazione della situazione reddituale secondo le norme di cui al presente regolamento, oltre alle entrate del ricoverando anche i redditi dei familiari e parenti tenuti per legge in base all'art.433 del c.c.

ART. 4 Capacità economica dell'utente

Per valutare la capacità economica dell'anziano si considerano tutte le entrate, con le seguenti modalità:

- Redditi e patrimonio: vengono considerati i redditi, compresa la 13ma mensilità, al netto delle ritenute previdenziali ed IRPEF, nonchè l'assegno di accompagnamento e/o

indennità ed assegni di natura risarcitoria compresa la pensione di guerra fino a £ 400.000. =.. Le pensioni di guerra superiori a £ 400.000.=. saranno considerate a partire da £ 400.000.=.

Si deve altresì tenere conto di eventuali titoli, azioni, depositi bancari, depositi postali ed altro, in ordine ai quali l'anziano deve dichiarare la propria situazione mediante autocertificazione, o in caso di incapacità, attraverso il tutore o il curatore legale e, ove mancanti, i familiari tenuti per legge.

– Proprietà immobiliari:

- 1) L'anziano con familiari tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., proprietario di più unità immobiliari (fabbricati), non può essere ricoverato a totale o parziale carico del Comune;
- 2) L'anziano con familiari tenuti per legge agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del c.c., proprietario dell'immobile in cui risiede con i familiari, non proprietario di immobili, può essere ricoverato a parziale o totale carico del Comune fatte salve le altre condizioni previste dal presente regolamento;
- 3) L'anziano solo con più proprietà immobiliari, non può essere ammesso al ricovero a totale o parziale carico del Comune, se il valore degli immobili sulla base delle rendite catastali, è superiore a £80.000.000;
- 4) L'anziano solo con una proprietà immobiliare, in caso di ammissione al ricovero a totale o parziale carico del Comune, viene inserito in struttura residenziale con possibilità da parte della Civica Amministrazione di rivalutare la capacità economica dell'anziano a seguito del reddito netto derivante dall'utilizzo della proprietà medesima;
- 5) L'anziano solo con una proprietà immobiliare, in stato di incapacità secondo le risultanze della scheda Aged, verrà inserito in struttura residenziale, in caso di diritto al ricovero a totale o parziale carico del Comune. La Civica Amministrazione procederà alla richiesta di nomina di un tutore che provvederà all'utilizzo economico della proprietà stessa, con possibilità da parte dell'Ente di rivalutare la capacità economica dell'anziano;
- 6) L'anziano con una o più proprietà immobiliari potrà disporre, al fine di accedere al ricovero a totale o parziale carico del Comune, la donazione di dette proprietà a favore del Comune di Genova il quale si riserverà la facoltà di accettare secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

ART. 5 Capacità economica dei coobbligati

- 1) Per valutare la capacità economica dei coobbligati vanno considerate tutte le entrate patrimoniali e finanziarie, ad eccezione di:
 - Assegno di accompagnamento,
 - Indennità vitalizie erogate dall'INAIL,
 - Pensioni di guerra,

– Sussidi erogati a titolo assistenziale dagli Enti Pubblici.

- 2) I redditi da valutare sono riferiti a ciascuno dei membri del nucleo familiare purchè tenuti per legge in base all'art. 433 del c.c.
- 3) I redditi da lavoro e pensionistici sono calcolati al netto dell'IRPEF e delle spese di affitto o eventuale mutuo per la prima casa fino a un massimo di £ 500.000 mensile.
- 4) Ad ogni coobbligato verrà applicata una detrazione pari a £ 5.400.000 annue (vedi allegato 1) quale "minimo economico garantito".
- 5) Per tutti i componenti il nucleo familiare, a carico del oggetto tenuto per legge, non produttori di reddito, verrà applicata la detrazione annua di cui all'allegato 1.
- 6) La detrazione di cui al punto 3 sarà ripartita in parti uguali fra tutti i componenti del nucleo familiare produttori di reddito, siano essi tenuti agli alimenti oppure no; la detrazione per familiare a carico di cui al punto 5 sarà ripartita fra gli aventi titolo alla detrazione stessa.
- 7) Nel caso in cui uno o più coobbligati siano proprietari oltre che dell'abitazione, di unità immobiliari (fabbricati) il cui valore, sulla base della rendita catastale, sia superiore a £ 80.000.000, l'anziano non può essere ammesso al ricovero a parziale o totale carico del Comune.
- 8) Sono esenti da qualsiasi contributo i familiari tenuti per legge il cui reddito, al netto delle detrazioni di cui ai punti 3) 4) e 5), risulti non superiore a £ 500.000.= mensili.

ART. 6 Contributo a carico del ricoverando

Il ricoverando concorre al proprio mantenimento presso la struttura residenziale prescelta in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale.

La Civica Amministrazione riconosce all'ospite, avente diritto al ricovero parziale o totale carico del Comune, una somma, a titolo spese personali, di £ 200.000.= per tredici mensilità.

L'inserimento in struttura residenziale avviene previa acquisizione della sottoscrizione di apposita impegnativa di pagamento, da parte dell'anziano e di eventuali soggetti tenuti per legge, del contributo se ed in quanto dovuto.

Inoltre al momento del ricovero l'ospite dovrà riconoscere al Comune di Genova il diritto di incamerare le eventuali pensioni, invalidità, assegno di accompagnamento ed altro, riconosciutegli dopo l'ingresso in istituto a far data dal giorno di immissione, qualora continui a sussistere il diritto al ricovero a parziale o totale carico del Comune.

In caso di decesso dell'ospite, le quote residue di pensione già di competenza del deceduto e non riscosse vengono incamerate Comune di Genova a cura dei Servizi Sociali, semprechè l'Ente, sommando le competenze dell'anziano e quelle degli eventuali soggetti tenuti per legge, non venga ad incamerare più di quanto sia stata la sua spesa per tutta la durata del ricovero medesimo. I rimborsi di pensione/i degli ospiti ed i contributi dei soggetti tenuti per legge, nel verificarsi di licenze e ricoveri ospedalieri, verranno effettuati nei casi in cui il costo della retta dell'istituto sia inferiore agli importi incamerati tra pensione/i ed eventuali contributi nell'arco di un bimestre e/o di un mese a seconda della tipologia della pensione.

Ai fini di cui sopra, l'interessato, all'atto del disponendo ricovero, è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di decesso, le quote predette verranno incamerate dal Comune di Genova; ad analoga dichiarazione sono tenuti i congiunti obbligati agli alimenti, quand'essi siano compresi tra gli eredi legittimi del ricoverato.

ART. 7 Contributo a carico dei familiari tenuti per legge ai sensi dell'art.433 del c.c.

- 1) Qualora esistano congiunti di cui all'art. 433 c.c. gli stessi sono chiamati a contribuire al mantenimento del ricoverando, in relazione alle accertate e reali disponibilità economiche e al numero dei componenti del nucleo.
- 2) La contribuzione per ogni coobbligato sarà calcolata sull'importo netto risultante dall'applicazione dell'art. 5 e stabilita secondo i valori di cui alla tabella dell'allegato 2) parte integrante del presente regolamento.
- 3) Qualora il recupero dei contributi, da parte dell'Ente nei confronti dell'utente e dei coobbligati sia pari o superiore alla retta praticata dall'Istituto a carico dell'ospite, l'inserimento dovrà avvenire a totale carico dell'interessato.
- 4) Quando il contributo sia stato accertato e comunicato agli interessati, gli stessi devono sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso.
- 5) Quando il soggetto tenuto per legge rivesta tale obbligo nei confronti di due o più persone ricoverate, il contributo deve essere corrisposto soltanto per una di esse, con riguardo all'ordine di precedenza risultante dall'art. 433 del c.c. e, in caso di pari grado di parentela o affinità, con preferenza per il ricoverato nell'Istituto al quale il Comune corrisponde la retta effettiva di importo più elevato.
- 6) Qualora il soggetto tenuto per legge, si trovi nella necessità di ricoverare contemporaneamente in struttura protetta due familiari, le richieste di inserimento saranno valutate congiuntamente.

ART. 8 Determinazione retta Istituti comunali

Per quanto si riferisce all'Istituto San Raffaele di Coronata, O.N.P.I. e Villa San Teodoro, la retta da considerare quale tetto massimo per l'inserimento di utenti aventi titolo, è da rapportare alle rette praticate nelle strutture ex IPAB per uguali tipologie di utenti.

ART. 9 Deroghe

In casi eccezionali di comprovata urgenza e gravità della situazione del richiedente sotto l'aspetto socio-sanitario, il Direttore dei Servizi Sociali, valutati gli elementi emersi dall'istruttoria potrà derogare, con espressa motivazione, da quanto disposto dall'art. 7 punto 4.

ART. 10 Ammissione e lista di attesa

Le domande di ricovero verranno inserite in apposita graduatoria tilata secondo i criteri previsti dalla Deliberazione C.C. 1300/79 e successive modificazioni.

L'ammissione in Istituto del ricoverando è subordinata alla posizione che lo stesso occupa in lista d'attesa, alla disponibilità economica della Civica Amministrazione e avviene mediante atto autorizzativo sottoscritto dal Direttore dei Servizi Sociali.

ART. 11 Disposizioni in materia di ricoveri temporanei

Per quanto concerne i ricoveri temporanei in strutture residenziali si applicano le procedure contenute nel presente regolamento.

ART. 12 Inserimento in "Comunità Alloggio" e "Appartamenti"

Il presente regolamento si applica anche per l'inserimento in Comunità Alloggio e Appartamenti di soggetti autosufficienti e parzialmente autosufficienti.

La retta mensile è fissata in £ 500.000.

Qualora il costo mensile venga interamente coperto dai redditi dell'utente, calcolato al netto delle £ 200.000 mensili di spettanza dell'utente, non verranno richiesti contributi ai soggetti tenuti agli alimenti.

L'inserimento nella struttura denominata "ex Casa della Donna" è disciplinata dalla Delibera di G.C. n. 250 del 21/2/1996.

L'inserimento nella struttura "Rosanna Benzi" sita in Via D. Fiasella 3/4, è disciplinata dalla Deliberazione del C.C. n. 144 del 24/7/1995.

ART. 13 Morosità

Qualora gli eventuali coobbligati e gli ospiti non corrispondano le quote a loro carico, l'Amministrazione procederà al recupero coattivo con la formazione dei ruoli a mezzo cartella esattoriale, facendo adottare anche la riscossione coattiva in un'unica soluzione secondo le norme previste dai D.P.R. n. 43/1988 e n. 602/1973 e loro modificazioni. A carico degli iscritti a ruolo saranno addebitati inoltre, gli interessi di mora ed i compensi per le riscossioni coattive in aggiunta alle spese ed ai diritti ad esse collegati.

ART. 14 Revisione e aggiornamenti

- 1) La revisione della capacità economica sia dell'ospite che dei familiari coobbligati ai fini della rideterminazione del contributo per il pagamento della retta, verrà effettuata d'ufficio e con rinnovo della documentazione ogni 4 anni.
- 2) La revisione può altresì essere disposta a richiesta del coobbligato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata.
- 3) Le variazioni delle entrate che avvengono in corso d'anno, determinano un aggiornamento automatico del contributo a carico dell'ospite.

ART. 15 Altre categorie di assistiti

Il presente regolamento si applica per quanto concerne i principi generali, relativi alla capacità economica degli interessati e dei soggetti tenuti per legge, in ogni caso di ricovero anche relativo ad altra tipologia di utenza secondo i criteri di cui agli articoli successivi.

ART. 16 Ricovero sociale di “Malati di mente”

I malati di mente per i quali la procedura amministrativa per la partecipazione economica dei soggetti tenuti per legge potrebbe rivelarsi dannosa, a parere del competente Servizio di Salute Mentale, sono esclusi dalla presente regolamentazione.

Analoga esclusione riguarderà gli anziani non autosufficienti per i quali l'Unità di Valutazione Geriatrica competente riterrà ricorrano danni analoghi in relazione allo stato di demenza, semidemenza, depressione ed altri disturbi psichici particolari o turbe affettive e di relazione che giustifichino l'analogia dell'esclusione.

ART. 17 Ricoveri in strutture alberghiere di cittadini bisognosi

L'utente o il nucleo familiare inserito in albergo contribuisce al pagamento della retta in relazione alla situazione reddituale e patrimoniale. Se l'inserimento in albergo avviene per un periodo superiore ai 6 mesi, oltre alla contribuzione degli utenti, è prevista la partecipazione al pagamento delle spese dei familiari tenuti per legge ai sensi dell'art. 433 del c.c.

ART. 18 Ricovero di minori

In relazione all'inserimento in struttura residenziale di minori la disciplina di cui al presente Regolamento si applica esclusivamente agli inserimenti effettuati su istanza dei genitori o degli esercenti la patria potestà.

Sono tenuti a corrispondere contributi sul costo del servizio, secondo l'allegata tabella n.2, se produttori di reddito, gli ascendenti in linea retta di primo grado del minore ricoverato e i fratelli dello stesso se conviventi.

I ricoveri d'ufficio, in esecuzione di provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, o in caso di pregiudizio dello stato psicofisico del minore, sono esclusi dalla presente regolamentazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. I) Sono espressamente revocate le seguenti deliberazioni:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1687 del 15/10/1979
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 990 del 25/6/1984 per la parte relativa ai punti M) e N) e agli allegati A) B) e C)
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 6748 del 28/12/1989

ART. II) Tutti i valori economici di riferimento del presente regolamento potranno essere modificati periodicamente con deliberazione del Consiglio Comunale.

ART. III) CASA ex O.N.P.I.

Pei i pensionati ospiti della casa di riposo già dell'ONPI alla data del passaggio in gestione al Comune di tale struttura, le condizioni economiche del ricovero saranno equiparate a quelle previste dal presente regolamento.

ART. IV) Le disposizioni contenute nel presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento medesimo.

ART. V) Per quanto concerne i soggetti già inseriti in strutture la loro condizione economica e quella dei coobbligati verrà gradualmente resa conforme alle nuove disposizioni contenute nel presente regolamento entro il 30/06/1997, fatta eccezione per quanto stabilito all'Art. 4, terzo comma, punti 1) 2) 3) 4) 5) e all'Art. 5 punto 7).

ALLEGATO N. 1

DETRAZIONE DA APPLICARE AL REDDITO DEI COOBBLIGATI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO.

Al reddito del nucleo familiare del coobbligato, che deve intendersi al netto delle ritenute IRPEF, si applicano le seguenti detrazioni:

£ 5.400.000	annue	(minimo garantito) per il produttore di reddito
£ 1.500.000	“	pro-capite per ciascun componente il nucleo a carico del soggetto tenuto per legge, non produttore di reddito
£ 3.000.000	“	pro-capite per ciascun componente il nucleo a carico del soggetto tenuto per legge, non produttore di reddito che documenti l'appartenenza a categorie di soggetti inabili

Sarà comunque esente da contribuzione quel coobbligato che, una volta applicate le detrazioni previste dal presente Regolamento, risulterà avere un reddito netto annuo non superiore a £ 6.000.000=.

ALLEGATO N.2

TABELLA PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI A CARICO DEI COOBBLIGATI

Fino	a		annui	esente
Da	£	6.000.000	“	
A	£	6.001.000	“	
Da	£	10.999.999	“	10%
“	“	11.000.000	“	11%
“	“	12.000.000	“	12%
“	“	13.000.000	“	13%
“	“	14.000.000	“	14%
“	“	15.000.000	“	15%
“	“	16.000.000	“	16%
“	“	17.000.000	“	17%
“	“	18.000.000	“	18%
“	“	19.000.000	“	19%
“	“	20.000.000	“	20%
“	“	21.000.000	“	21%
“	“	22.000.000	“	22%
“	“	23.000.000	“	23%
“	“	24.000.000	“	24%
“	“	25.000.000	“	25%
“	“	26.000.000	“	26%
“	“	27.000.000	“	27%
“	“	28.000.000	“	28%
“	“	29.000.000	“	29%
“	“	30.000.000	“	30%
“	“	31.000.000	“	31%
“	“	32.000.000	“	32%
“	“	33.000.000	“	33%
“	“	34.000.000	“	34%
“	“	35.000.000	“	35%
“	“	36.000.000	“	36%
“	“	37.000.000	“	37%
“	“	38.000.000	“	38%
“	“	39.000.000	“	39%
“	“	40.000.000	“	40%
“	“	41.000.000	“	41%
“	“	42.000.000	“	42%
“	“	43.000.000	“	43%
“	“	44.000.000	“	44%
“	“	45.000.000	“	45%
“	“	46.000.000	“	46%
“	“	47.000.000	“	47%
“	“	48.000.000	“	48%
“	“	49.000.000	“	49%
“	“	50.000.000	“	50%

La percentuale aumenta progressivamente dell' 1% per ogni milione in più. I primi 6.000.000 di reddito al netto di tutte le eventuali detrazioni previste dal presente

regolamento, sono esenti da contributo, a prescindere dall'importo totale risultante dal calcolo dell'imponibile utile all'individuazione della percentuale da applicare.